Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 2 luglio 1929 - ANNO VII** — **Numero 152**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato,* a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere una « Mostra nazionale di pittori napoletani dell'800 », in Torino.

Con decreto 28 maggio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno detto anno al registro n. 6 Finanze, foglio n. 205, la Società Belle Arti Fontanesi di Torino è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, in quella città, una Mostra nazionale di pittori napoletani dell'800.

(3686)

Autorizzazione a promuovere una « Mostra d'arte regionale » in Napoli.

Con decreto 4 giugno 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 306, il Sindacato regionale artisti di Napoli è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, in quella città, una Mostra d'arte regionale.

(3685)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1704.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1047.**

Provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonchè ai magistrati, agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.

Art. 2.

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennità temporanee mensili di caro-viveri:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) *c*) e *d*), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri. Le indennità medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere *a*) e *c*) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.

Art. 3.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo assegnati ai maestri elementari col R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2996, modificato col R. decreto 31 marzo 1925, n. 360, sono sostituiti da quelli stabiliti con la tabella di cui all'allegato VII alla presente legge.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabelle annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno 1929.

Al personale dei gradi cui non compete l'aggiunta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima.

Art. 5.

I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal 1° luglio 1929 e per l'altra metà dal 1° luglio 1930.

Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere relativo graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Per gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari è applicabile l'art. 3 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 360.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi Ministri competenti, sarà provveduto all'emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO I.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per gli ufficiali, i magistrati, gli insegnanti e gli altri personali civili dei gruppi *A*, *B*, e *C*.

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore, supplemento di servizio attivo).

TABELLA N. 1.

Personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	57,000 17,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	48,000 14,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	42,000 13,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	36,000 12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	27,000 9,000	29,000 9,000	—	—	—	—	—	4	—	—
VI	22,000 7,000	23,000 7,000	25,000 7,000	—	—	—	—	4	4	—
VII	19,000 5,200	20,000 5,200	21,000 5,200	—	—	—	—	4	4	—
VIII	14,400 3,700	15,000 3,700	15,900 3,700	(a) (b) 16,700 3,700	17,500 3,700	18,000 3,700	—	4	4	4
IX	12,200 3,000	12,800 3,000	13,500 3,000	(a) (b) 14,400 3,000	15,000 3,000	15,900 3,000	16,700 3,000	4	4,4,5	4,5,5
X	10,000 2,200	10,500 2,200	11,300 2,200	(a) (b) 12,200 2,200	12,800 2,200	13,500 2,200	14,400 2,200	3,3,4	4,4,5	4,5,5
XI	7,300 1,800	8,000 1,800	8,700 1,800	(a) 9,300 1,800	(b) 10,000 1,800	10,500 1,800	—	2	2,3	4
XII	5,900 1,500	6,200 1,500	6,500 1,500	6,900 1,500	7,300 1,500	—	—	2	2	3
XIII	4,300 1,300	4,700 1,300	5,000 1,300	5,400 1,300	5,900 1,300	—	—	—	2	2

1. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti maestri di scherma, i maestri direttori di banda e i sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi della Regia marina, sono ammessi a quattro successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 11,300, 12,200, 12,800, 13,500, 14,400 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo Reale sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 15,000 e 15,900, e per i secondi di lire 17,500 e 18,000.

2. — Al personale postelegrafico di seconda categoria, considerato nell'articolo 22 del Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, spettano gli stipendi del personale di gruppo *C*, con durata dei periodi ridotta a quella stabilita per i corrispondenti gradi del gruppo *B*, ferma, per la promozion· dall'undecimo al decimo grado, la disposizione dell'articolo 9 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

(*a*) Stipendio iniziale di grado per i personali dei gruppi *A* e *B*.

(*b*) Stipendio finale di grado per i personali del gruppo *C*.

ALLEGATO II.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per gli agenti subalterni

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore, supplemento di servizio attivo)

TABELLA N. 1.

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Primo commesso	8,100	8,400	8.800	—	—	—	—	4
	1,300	1,300	1,300					
Usciere capo	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Usciere	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Inserviente	3,700	4,100	4,450	4,800	5,000	—	—	2
	650	650	650	650	650			

TABELLA N. 2.

Indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Primo Comandante Generale	L. 40,000
Comandante Generale	» 37,500
Luogotenente Generale	» 33,500
Console Generale	» 26,500
Console	» 21,200
Seniore	» 14,600
Centurione	» 12,500
Capomanipolo	» 9,700

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del supplemento all'indennità di carica concesso col Regio decreto 4 maggio 1925, n. 803.

Per gli Ufficiali ammogliati, oppure vedovi con prole minorenne, l'indennità è aumentata di L. 360 annue.

Nulla è innovato alle misure della indennità militare, della indennità speciale e dell'indennità per funzioni del grado superiore.

TABELLA N. 3.

Stipendi e supplementi di servizio dovuti, in sostituzione di quelli indicati nell'articolo 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e modificati col penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, agli ufficiali delle categorie in congedo, durante i primi tre mesi di richiamo in servizio.

	Stipendio —	Supplemento di servizio attivo —
Generale designato d'Armata ed equiparati	42,500	11,500
Generale di Corpo d'Armata »	37,500	10,500
Generale di Divisione »	32,000	9,500
Generale di Brigata »	24,000	7,200
Colonnello »	19,500	5,600
Tenente colonnello »	17,000	4,200
Maggiore »	14,500	3,000
Capitano »	12,800	2,400
Tenente »	11,000	1,800
Sottotenente »	8,700	1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 2.

Ministero delle Finanze.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Agenti tecnici	6,400 1,100	6,800 1,100	7,200 1,100	7,600 1,100	8,100 1,100	8,600 1,100	—	4
Tasse sugli affari.								
Bollatori e indicatori del registro	6,000 1,100	6,400 1,100	6,800 1,100	7,200 1,100	7,600 1,100	8,100 1,100	—	4
Canali patrimoniali dello Stato.								
Assistenti idraulici	6,500 1,100	6,800 1,100	7,200 1,100	7,600 1,100	8,100 1,100	—	—	4
Custodi	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4
Dogane.								
Commessi	5,000 1,100	5,600 1,100	6,300 1,100	6,900 1,100	7,700 1,100	8,500 1,100	—	4
Laboratori chimici delle dogane.								
Operai	5,300 1,100	6,000 1,100	6,600 1,100	7,300 1,100	8,100 1,100	8,900 1,100	—	4
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.								
Agenti di custodia	8,550 1,400	9,000 1,400	9,500 1,400	—	—	—	—	4
Agenti di controllo	7,000 1,100	7,400 1,100	8,000 1,100	8,550 1,100	—	—	—	4
Commessi	5,500 1,000	5,900 1,000	6,300 1,000	7,000 1,100	—	—	—	4
Maestre alle lavorazioni . . .	5,800 1,100	6,400 1,100	7,000 1,100	7,600 1,100	8,100 1,100	—	—	4

TABELLA N. 3.

Ministero delle Colonie.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Primo custode del Museo Coloniale	7,200 1,100	7,600 1,100	8,000 1,100	8,500 1,100	8,900 1,100	—	—	4
Custodi	5,000 900	5,450 900	5,900 900	6,400 900	6,900 900	7,200 900	—	4

TABELLA N. 4.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla Real Casa.								
Sorveglianti	6,500 1,100	6,800 1,100	7,200 1,100	7,800 1,100	8,300 1,100	8,900 1,100	9,500 1,100	4
Agenti di custodia	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4
Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore; Regi Osservatori astronomici: Regio Osservatorio Vesuviano e Regia Scuola Normale Superiore di Pisa.								
Tecnici	5,500 1,300	6,200 1,300	6,900 1,300	7,600 1,300	8,300 1,300	9,000 1,300	9,600 1,300	4
Levatrici	5,500 1,300	6,100 1,300	6,700 1,300	7,300 1,300	7,800 1,300	—	—	4
Levatrici assistenti	4,500 1,000	5,100 1,000	5,700 1,000	6,300 1,000	—	—	—	4
Bidelli e custodi	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Regi Istituti Superiori di Magistero.								
Bidelli e custodi	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Regia Scuola Magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello-custode	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.								
Levatrice superiore	5,500 1,300	6,100 1,300	6,700 1,300	7,300 1,300	7,800 1,300	—	—	4
Cliniche della Regia Università di Napoli.								
Soprastante	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Istituto di anatomia patologica della Regia Università di Napoli.								
Bacilari	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Regia Università di Napoli.								
Curatore della Collezione Elmintologica Italiana	5,500 1,300	6,200 1,300	6,900 1,300	7,600 1,300	8,300 1,300	9,000 1,300	9,600 1,300	4
Biblioteca Pinali della Regia Università di Padova; Circolo giuridico della Regia Università di Siena.								
Distributori	5,500 1,300	6,200 1,300	6,900 1,300	7,600 1,300	8,300 1,300	9,000 1,300	9,600 1,300	4
Giardino coloniale di Palermo.								
Capo coltivatore	5,500 1,200	6,200 1,200	6,900 1,200	7,600 1,200	8,300 1,200	9,000 1,200	10,100 1,200	4
Scuole medie.								
Macchinisti	5,500 1,300	6,100 1,300	6,700 1,300	7,300 1,300	7,800 1,300	—	—	4
Bidelli	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Istituti di Belle Arti, Musica ed Arte drammatica.								
Custodi	4,800	5,100	5,600	6,150	6,750	7,350	7,900	4
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Biblioteche.								
Custodi capi	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Custodi	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Monumenti, Musei, Gallerie e Scavi di antichità.								
Primi custodi	7,200	7,600	8,000	8,500	8,900	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Custodi e guardie notturne	5,000	5,450	5,900	6,400	6,900	7,200	—	4
	900	900	900	900	900	900		
Regia Calcografia di Roma; Regio Opificio delle pietre dure in Firenze e Gabinetto Fotografico Nazionale.								
Operatori	5,400	6,200	6,900	7,600	8,300	8,900	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Regie Scuole Superiori di agricoltura ed Istituti Superiori di medicina veterinaria.								
Tecnici	5,500	6,200	6,900	7,600	8,300	9,000	9,600	4
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
Bidelli	4,800	5,100	5,600	6,150	6,750	7,350	7,900	4
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Scuole speciali e pratiche di agricoltura.								
Tecnici	5,500	6,100	6,700	7,300	7,800	—	—	4
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			

TABELLA N. 5.

Ministero dell'Interno.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di Sanità Pubblica.								
Capi guardia	7,800	8,200	8,700	9,250	—	—	—	4
	1,300	1,300	1,300	1,300				
Guardie di sanità	5,500	6,050	6,650	7,250	7,800	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Pubblica Sicurezza.								
Uscieri di questura	5,100	5,500	6,000	6,400	6,900	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Archivi di Stato.								
Custodi	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Uscieri	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Inservienti	3,700	4,100	4,450	4,800	5,000	—	—	2
	650	650	650	650	650			

TABELLA N. 6.

Ministero della Guerra.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Legatori di libri	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Commesso di Magazzino . . .	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Agenti di Magazzino	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			

TABELLA N. 7.

Ministero della Marina.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Magazziniere, commesso di cassa e distributore di biblioteca	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Aiuto magazziniere.	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.								
Capi fanalisti.	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Fanalisti	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Regio Istituto Nautico di Cagliari.								
Bidelli	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			

TABELLA N. 8.

Ministero dell'Economia Nazionale.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Regie Stazioni di prova agrarie e speciali.								
Tecnici	5,500 1,300	6,200 1,300	6,900 1,300	7,600 1,300	8,300 1,300	9,000 1,300	9,600 1,300	4
Bidelli	4,800 1,000	5,100 1,000	5,600 1,000	6,150 1,000	6,750 1,000	7,350 1,000	7,900 1,000	4
Amministrazione Metrica.								
Bollatori uscieri	5,000 800	5,300 800	5,800 800	6,200 800	6,700 800	7,200 800	—	4
Servizi meteorologici e geofisici.								
Custodi	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4
Regi Istituti Ittiogenici.								
Capi piscicultori	7,700 1,200	8,200 1,200	8,700 1,200	9,300 1,200	—	—	—	4
Piscicultori	5,400 1,100	5,900 1,100	6,500 1,100	7,100 1,100	7,700 1,100	—	—	4
Inservienti	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4
Regio Laboratorio Centrale di Idrobiologia.								
Preparatore	5,400 1,100	5,900 1,100	6,500 1,100	7,100 1,100	7,700 1,100	—	—	4
Inservienti	5,000 800	5,300 800	5,700 800	6,100 800	6,500 800	—	—	4

TABELLA N. 9.

Ministero delle Comunicazioni.

	Stipendi o supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.								
Commessi superiori, messaggeri, capi squadra ed assimilati di 1ª classe	9,200 1,400	9,500 1,400	—	—	—	—	—	(a) 4
Messaggeri, capi squadra ed assimilati di 2ª classe	7,600 1,150	8,100 1,150	8,700 1,150	9,200 1,150	—	—	—	4
Primi commessi ed equiparati	5,650 950	6,000 950	6,500 950	7,100 950	7,600 950	—	—	3
Commessi ed equiparati	3,650 700	4,150 700	4,600 700	5,100 700	5,650 700	—	—	2

(a) I commessi superiori che rivestivano il grado al 30 novembre 1923 sono ammessi ad un successivo aumento quadriennale di stipendio di lire 500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO III.

Tabelle delle retribuzioni degli incaricati stabili e delle paghe degli operai permanenti

TABELLA N. 1.

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali degli operai permanenti

Paghe		Classi di paghe	Gruppi I – Capi operai, sorveglianti e simili	II – Capi d'arte o operai specializzati	III – Operai comuni	IV – Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	V – Operaie comuni
Giornaliere	Normali	1°	21.20	16.40	11.20	10 —	6.40
		2°	22.40	18 —	12.40	11.20	7.20
		3°	24 —	19.20	13.60	12 —	8.40
		4°	25.20	20.80	15.20	12.80	9.20
		5°	26.80	22 —	16.40	13.60	10 —
		6°	28 —	23.20	18 —	14.80	11.20
		7°	—	24.80	19.20	—	12 —
		8°	—	—	20.80	—	12.80
	Eccezionali	1°	29.60	26.40	—	16 —	—
		2°	30.80	27.60	—	17.60	—
Orarie	Normali	1°	2.65	2.05	1.40	1.25	0.80
		2°	2.80	2.25	1.55	1.40	0.90
		3°	3 —	2.40	1.70	1.50	1.05
		4°	3.15	2.60	1.90	1.60	1.15
		5°	3.35	2.75	2.05	1.70	1.25
		6°	3.50	2.90	2.25	1.85	1.40
		7°	—	3.10	2.40	—	1.50
		8°	—	—	2.60	—	1.60
	Eccezionali	1°	3.70	3.30	—	2 —	—
		2°	3.85	3.45	—	2.20	—

N. B. — Un decimo delle paghe indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

TABELLA N. 2.

Retribuzioni mensili degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali.

Classi delle retribuzioni mensili	Gruppi e sottogruppi: A) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale – Incaricati superiori	A) Incaricati	A) Incaricati inferiori	B) altri servizi pubblici – Capi incaricati	B) Incaricati
I	920	810	700	375	270
II	1,000	880	740	405	295
III	1,100	950	800	435	320
IV	1,180	1,020	850	—	340
V	1,270	1,090	900	—	—

N.B. — Un decimo delle retribuzioni indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO IV.

Tabelle degli stipendi, dei supplementi di servizio attivo e delle paghe per i sottufficiali.

(Nelle tabelle degli stipendi e supplementi di servizio attivo le cifre indicate per ogni grado nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle nella linea inferiore, supplemento di servizio attivo).

TABELLA N. 1.

Sottufficiali del Regio Esercito esclusi quelli dell'arma dei Reali Carabinieri.

Grado	Stipendi o supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	7,500 1,700	8,300 1,700	9,200 1,700	10,000 1,700	10,800 1,700	11,600 1,700	4, 4, 4, 4, 3
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	6,500 1,300	7,000 1,300	7,600 1,300	8,200 1,300	—	—	4, 4, 3
Maresciallo ordinario	5,600 1,100	6,100 1,100	6,600 1,100	7,200 1,100	—	—	4

Grado	Paghe giornaliere						
	Iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore (a)	11.55 1.15	— —	12.60 1.25	13.65 1.35	14.70 1.45	15.75 1.55	—
Sergente (a)	8.40 0.85	11 — 1.10	— —	— —	— —	— —	—

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — 1°) La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di lire 13.65.
2°) I marescialli che, al compimento del 35° anno di servizio, sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario, percepiscono - a decorrere dal 36° anno di servizio - una indennità speciale annua di lire 700; detta indennità è computabile agli effetti della pensione ed è regolata come lo stipendio.

TABELLA N. 2.

Sottufficiali della Regia Marina.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Capo di 1ª classe	7,500 1,700	8,300 1,700	9,200 1,700	10,000 1,700	10,800 1,700	11,600 1,700	4, 3, 3, 3, 3,
Capo di 2ª classe	6,500 1,300	7,000 1,300	7,600 1,300	8,200 1,300	—	—	4, 3, 2
Capo di 3ª classe	5,600 1,100	6,100 1,100	6,600 1,100	7,200 1,100	—	—	4, 4, 3

Grado	Paghe giornaliere						
	Iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo anziano (a)	11.55 1.15	—	12.60 1.25	13.85 1.40	14.90 1.50	16.— 1.60	—
Secondo capo (a)	8.40 0.85	11.— 1.10	—	—	—	—	—

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga dei secondi capi vincolati con ferma di leva è la seguente:
Secondo capo anziano lire 8,40, oltre a lire 0,85 non utili a pensione;
Secondo capo lire 7,35, oltre a lire 0,75 non utili a pensione.

TABELLA N. 3.

Sottufficiali della Regia Aeronautica.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo: Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Maresciallo di 1ª classe	7,500	8,300	9,200	10,000	10,800	11,600	4, 3, 3, 3, 3
	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
Maresciallo di 2ª classe	6,500	7,000	7,600	8,200	—	—	4, 3, 2
	1,300	1,300	1,300	1,300			
Maresciallo	5,600	6,100	6,600	7,200	—	—	4, 4, 3
	1,100	1,100	1,100	1,100			

Grado	Paghe giornaliere: Iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo: 6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore.	11.55	—	12.60	13.85	14.90	16.—	—
(a)	1.15		1.25	1,40	1.50	1.60	
Sergente	8.40	11.—	—	—	—	—	—
(a)	0.85	1.10					

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

N. B. — La paga dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è la seguente:
Sergenti maggiori lire 8,40 oltre a lire 0.85 non utili a pensione;
Sergenti lire 7 35 oltre a lire 0,75 non utili a pensione.

TABELLA N. 4.

Sottufficiali dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo: Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza.	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	4, 4, 3, 3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza.	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	3
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	3
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere: Iniziale del grado	con anni di servizio: 3	6	9	12	15	18
Brigadiere.	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Vice-brigadiere	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	

a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 5.

Sottufficiali delle Capitanerie di Porto.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo — Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Nocchiere di porto di 1ª classe	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	4, 4, 3, 3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Nocchiere di porto di 2ª classe	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	3
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Nocchiere di porto di 3ª classe	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	3
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere — Iniziale del grado	con anni di servizio 3	6	9	12	15	18
Secondo nocchiere anziano di porto	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Secondo nocchiere di porto	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 6.

Sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo — Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Comandanti	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	4, 4, 3, 3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Capi guardia di 1ª classe	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	3
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Capi guardia di 2ª classe	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	3
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere — Iniziale del grado	con anni di servizio 3	6	9	12	15	18
Sottocapi di 1ª classe	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Sottocapi di 2ª classe	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 7.

Sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni di servizio complessivi richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Marescialli di 1ª classe	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	16, 20, 23, 26
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Marescialli di 2ª classe	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	13, 16, 19, 22
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Marescialli di 3ª classe	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	9, 12, 15, 18, 21
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere						
	Iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadieri.	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Vice-brigadieri	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	—

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 8.

Sottufficiali della Milizia Nazionale Forestale

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Maresciallo maggiore . .	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	4, 4, 3, 3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Maresciallo capo	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	3
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Maresciallo	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	3
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere						
	Iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Vice-brigadiere	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

ALLEGATO V.

Tabelle delle paghe dei graduati e militi

TABELLA N. 1.

Militari di truppa dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza.

Grado	Paghe				
	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	11 —	12 —	13.10	14.15	15.20
(a)	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Carabinieri e guardie raffermate.	10.10	10.90	11.80	12.50	13.10
(a)	1 —	1.10	1.20	1.25	1.30

. . . .

Appuntati non raffermati . . . . . . paga giornaliera . . . L. 9.90
(a) » 1 —

Carabinieri e guardie non raffermate » . . . » 8.90
(a) » 0.90

Carabinieri ausiliari . . . . » . . . » 7.35
(a) » 0.75

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 9.

Sottufficiali della Milizia della Strada.

Caposquadra . . . . paga giornaliera L. 16.15

Caposquadra di riserva in servizio temporaneo: indennità giornaliera lire 11, comprensiva di ogni altro assegno o indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

. . . .

TABELLA N. 10.

Sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Caposquadra . . . . paga giornaliera L. 15.35 aumentata di una lira giornaliera per i capisquadra, ammogliati oppure vedovi con prole minorenne.

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 2.

Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Grado	Paghe giornaliere					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardie scelte	10.50	11 —	12 —	13.10	14.15	15.20
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Guardie	8.90	10.10	10.90	11.80	12.50	13.10
(a)	0.90	1 —	1.10	1.20	1.25	1.30

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 3.

Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Grado	Paghe giornaliere					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Guardie scelte	9.90	11 —	12 —	13.10	14.15	15.20
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Guardie	8.90	10.10	10.90	11.80	12.50	13.10
(a)	0.90	1 —	1.10	1.20	1.25	1.30

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 4.

Milizia Nazionale Forestale.

Grado	Paghe giornaliere					
	Iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Milite scelto	9.90	11 —	12 —	13.10	14.15	15.20
(a)	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Milite.	8.90	10.10	10.90	11.80	12.50	13.10
(a)	0.90	1 —	1.10	1.20	1.25	1.30

(a) Non è computabile agli effetti della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

TABELLA N. 5.

Milizia della Strada.

Milite scelto (conducente di auto) . . . . paga giornaliera L. 9.80
oltre il soprassoldo giornaliero di lire 4.40.

Milite semplice . . . . » » 9.30

Milite di riserva in servizio temporaneo . . . . . indennità giornaliera » 11 —
comprensiva di ogni altro assegno o indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

TABELLA N. 6.

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Camicia nera . . . . paga giornaliera L. 12.10
aumentata di una lira giornaliera per gli ammogliati, oppure vedovi con prole minorenne.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO VI.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per i personali di ruolo delle Ferrovie dello Stato

Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni a) e b) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge.

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																					Supplemento di servizio attivo
			minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PERSONALE DEGLI UFFICI																									
1	Capo servizio principale		36,000	36,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000
»	Capo compartimento di 1ª classe																									
»	Capo servizio																									
»	Capo compartimento di 2ª classe																									
2	Ispettore capo superiore		27,000	29,000	27,000	—	—	—	29,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000
3	Ispettore capo		22,000	25,000	22,000	—	—	—	23,000	—	—	—	25,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000
»	Cassiere principale																									
4	Ispettore principale		19,000	21,000	19,000	—	—	—	20,000	—	—	—	21,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,200
»	Cassiere di 1ª classe																									
5	Ispettore di 1ª classe	a	16,700	18,000	16,700	—	—	—	17,500	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,700
»	Cassiere di 2ª classe																									
6	Ispettore di 2ª classe	a	15,000	15,700	15,000	15,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000
7	Allievo ispettore	a	13,600	14,300	13,600	14,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200
6	Segretario-capo	a	14,100	16,200	14,100	—	—	—	14,700	—	—	—	15,300	—	—	—	—	16,200	—	—	—	—	—	—	—	3,000
»	Segretario tecnico capo																									
»	Disegnatore capo																									
»	Revisore capo																									
7	Segretario principale	a	12,900	14,700	12,900	—	—	—	13,500	—	—	—	14,100	—	—	—	—	14,700	—	—	—	—	—	—	—	2,200
»	Segretario tecnico principale																									
»	Disegnatore principale																									
»	Revisore principale																									
8	Segretario di 1ª classe	a	10,800	12,900	10,800	—	—	—	11,400	—	—	—	12,000	—	—	—	—	12,900	—	—	—	—	—	—	—	2,200
»	Segretario tecnico di 1ª classe																									
»	Disegnatore di 1ª classe																									
»	Revisore																									
»	Assistente lavori di 1ª classe																									
10	Segretario	a	8,100	10,800	8,100	—	8,700	—	—	9,300	—	—	—	9,900	—	—	—	10,800	—	—	—	—	—	—	—	1,800
»	Segretario tecnico																									
»	Disegnatore																									
»	Assistente lavori																									

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed: risultanti dalle 0	1	2	3	4	5	6	Intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI																									
6	Applicato capo	a	12,200	14,400	12,200	—	—	—	12,800	—	—	—	—	13,500	—	—	—	—	14,400	—	—	—	—	—	—	3.000
7	Applicato principale	a	11,300	13,400	11,300	—	—	—	12,200	—	—	—	—	12,800	—	—	—	—	13,400	—	—	—	—	—	—	2.200
8	Applicato di 1ª classe																									
»	Aiutante disegnatore principale	a	10,000	12,200	10,000	—	—	—	10,500	—	—	—	—	11,300	—	—	—	—	12,200	—	—	—	—	—	—	2.200
»	Aiutante assistente lavori principale																									
10	Applicato																									
»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	a	7,300	10,000	7,300	—	—	—	8,000	—	—	—	8,700	—	—	—	9,300	—	—	—	10,000	—	—	—	—	1,800
»	Aiutante assistente lavori																									
10	Scrivana principale	a	6,400	9,000	6,400	—	—	—	7,000	—	—	—	7,700	—	—	—	8,300	—	—	—	9,000	—	—	—	—	1,800
11	Aiutante	a	6,900	9,300	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	—	—	1,400
11	Aiutante disegnatore																									
»	Sorvegliante dei lavori	a	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	1,400
»	Alunno d'ordine																									
11	Scrivana	a	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	1,400
12	Commesso	b	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	—	1,200
»	Usciere capo																									
13	Usciere di 1ª classe	b	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	1,100
14	Usciere	b	6,300	8,100	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	—	1,000
15	Inserviente	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	900
	PERSONALE DELLE STAZIONI																									
5	Capo stazione superiore	a	16,800	18,000	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,700
6	Capo stazione principale	a	14,700	17,400	14,700	15,000	—	15,600	—	—	16,200	—	—	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	—	—	—	—	3,000
»	Capo gestione principale																									
7	Capo stazione di 1ª classe																									
»	Capo gestione di 1ª classe	a	13,800	16,200	13,800	14,100	—	14,400	—	—	15,000	—	—	15,600	—	—	16,200	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900
»	Capo telegrafista di 1ª classe																									

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																									
	Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI																									
8	Capo stazione di 2ª classe; Capo gestione di 2ª classe; Capo telegrafista di 2ª classe	a	11,700	14,700	11,700	12,000	—	12,300	—	—	12,900	—	—	13,500	—	—	14,100	—	—	14,700	—	—	—	—	—	2,200
9	Capo stazione di 3ª classe; Capo gestione di 3ª classe; Capo telegrafista di 3ª classe	a	10,200	13,200	10,200	10,500	—	10,800	—	—	11,400	—	—	12,000	—	—	12,600	—	—	13,200	—	—	—	—	—	2,200
10	Sottocapo	a	8,500	11,400	8,500	8,700	—	9,000	—	9,600	—	—	10,200	—	—	10,800	—	—	11,400	—	—	—	—	—	—	1,800
11	Aiutante	a	7,200	9,600	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	—	—	—	1,400
11	Alunno d'ordine	a	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	—	—	1,400
11	Scrivana	a	6,600	8,400	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	1,400
12	Manovratore capo	b	6,600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	—	1,200
12	Deviatore capo	b	6,600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	1,200
12	Guardamerci	b	6,300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	1,200
13	Capo squadra manovratori	b	6,300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	—	1,100
13	Capo squadra deviatori	b	6,300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	1,100
13	Guardasala	b	6,000	8,100	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	1,100
14	Manovratore	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	—	1,000
14	Deviatore	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	1,000
	PERSONALE DEI TRENI																									
7	Capo personale viaggiante principale	a	12,300	14,700	12,300	12,600	—	12,900	—	13,200	—	13,500	—	13,800	—	14,100	—	—	14,400	—	—	14,700	—	—	—	2,200
7	Controllore viaggiante principale	a	11,700	14,100	11,700	12,000	—	12,300	—	12,600	—	12,900	—	13,200	—	13,500	—	—	13,800	—	—	14,100	—	—	—	2,200
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe	a	10,500	12,900	10,500	10,800	—	11,100	—	11,400	—	11,700	—	12,000	—	12,300	—	—	12,600	—	—	12,900	—	—	—	2,200
8	Controllore viaggiante di 1ª classe	a	10,200	12,600	10,200	10,500	—	10,800	—	11,100	—	11,400	—	11,700	—	12,000	—	—	12,300	—	—	12,600	—	—	—	2,200
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	a	9,300	11,700	9,300	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	11,800	—	11,100	—	—	11,400	—	—	11,700	—	—	—	2,200

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	Segue: PERSONALE DEI TRENI																									
9	Controllore viaggiante di 2ª classe	a	9.000	11,400	9,000	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	—	11,100	—	—	11,400	—	—	—	2,200
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	a	9.000	11.400	9,000	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	—	11,100	—	—	11,400	—	—	—	1,800
10	Controllore viaggiante di 3ª classe	a	8.700	11,100	8,700	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	—	10,800	—	—	11,100	—	—	—	1,800
10	Conduttore capo di 1ª classe	b	7,200	9,300	7,200	7,500	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	—	—	—	—	—	1,800
11	Conduttore capo	b	6.600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	1,400
12	Conduttore principale	b	6.300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	1,200
13	Conduttore	b	6,000	8,100	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	1,100
14	Frenatore	b	5,700	7,800	5'700	—	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	1,000
	PERSONALE DI MACCHINA																									
5	Capo deposito superiore	a	16,800	18,000	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,700
6	Capo deposito principale	a	15,300	17,400	15,300	15,600	—	16,200	—	—	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000
7	Capo deposito di 1ª classe	a	14,400	16,800	14,400	14,700	—	15,000	—	—	15,600	—	—	16,200	—	—	16,800	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200
8	Capo deposito di 2ª classe	a	12,600	15,600	12,600	12,900	—	13,200	—	—	13,800	—	—	14,400	—	—	15,000	—	—	15,600	—	—	—	—	—	2,200
9	Capo deposito di 3ª classe	a	11,700	14,400	11,700	12,000	—	12,300	—	—	12,600	—	—	13,200	—	—	13,800	—	—	14,400	—	—	—	—	—	2,200
10	Macchinista di 1ª classe	b	9,000	11,100	9,000	9,300	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	—	10,800	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	1,800
11	Macchinista	b	8,400	10,500	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	9,600	—	9,900	—	—	10,200	—	—	10,500	—	—	—	—	1,400
12	Macchinista T. M.	b	7,800	9,900	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	—	9,600	—	—	9,900	—	—	1,200
12 »	Fuochista Assistente T. E.	b	6,600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	1,200
13	Capo squadra accudienti e manovali	b	6,300	8,100	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	—	1,100
14	Accudiente	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	1,000

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	PERSONALE DELLA LINEA																									
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	b	7,500	9,900	7,500	7,800	8,100	—	8,400	—	8,700	—	9,000	—	—	9,300	—	—	9,600	—	—	9,900	—	—	—	1,800
11	Sorvegliante della linea	b	6,900	9,300	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	1,400
13	Capo squadra cantonieri	b	6,300	8,100	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	1,100
15	Guardiano	b	5,700	7,500	5,700	—	6,000	—	6,300	—	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	900
»	Cantoniere	b																								
»	Guardiabarriere (donne)		4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)																					
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA																									
11	Capo guardia	b	6,600	8,700	6,000	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	1,400
13	Sotto capo guardia	b	6,300	8,100	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	1,100
14	Guardia	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	1,000
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO																									
5	Capo tecnico superiore	a	16,800	18,000	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,700
6	Capo tecnico principale	a	14,700	17,400	14,700	15,000	—	15,600	—	—	16,200	—	—	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	—	—	—	—	3,000
7	Capo tecnico di 1ª classe	a	13,800	16,200	13,800	14,100	—	14,400	—	—	15,000	—	—	15,600	—	—	16,200	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200
8	Capo tecnico di 2ª classe	a	12,000	15,000	12,000	12,300	—	12,600	—	—	13,200	—	—	13,800	—	—	14,400	—	—	15,000	—	—	—	—	—	2,200
9	Capo tecnico di 3ª classe	a	10,800	13,800	10,800	11,100	—	11,400	—	—	12,000	—	—	12,600	—	—	13,200	—	—	13,800	—	—	—	—	—	2,200
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	b	8,700	11,100	8,700	9,000	9,300	—	9,600	—	9,900	—	10,200	—	10,500	—	10,800	—	11,100	—	—	—	—	—	—	1,800
»	Capo verificatori di 1ª classe																									
11	Sotto capo tecnico	b	8,400	9,600	8,400	—	8,700	—	9,000	—	9,300	—	—	9,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,400
»	Capo verificatori																									
12	Verificatore	b	7,200	9,300	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	—	—	—	1,200
13	Operaio di 1ª classe	b	6,600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	1,100
14	Operaio	b	6,300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	—	—	1,000
15	Aiutante operaio	b	5,700	7,800	5,700	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	900

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	Qualifica		Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
	PERSONALE DI MANOVALANZA																									
13	Caposquadra manovali	b	6,300	8,700	6,300	—	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	1,100
15	Manovale	b	5,700	7,500	5,700	—	6,000	—	6,300	—	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	900
—	Manovale (donna)	b	3,800	5,000	3,800	—	4,100	—	—	4,400	—	—	4,700	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
	PERSONALE DEL TRAGHETTO DI VENEZIA																									
12	Padrone	b	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	1,200
»	Capo fuochista																									
13	Caposquadra	b	6,300	8,400	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	1,100
»	Fuochista																									
15	Marinaio	b	5,700	7,500	5,700	—	6,000	—	6,300	—	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	900
	PERSONALE DEI FERRY BOATS																									
5	Comandante di 1ª classe	a	16,800	18,000	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,700
»	Capo macchinista di 1ª classe																									
6	Comandante di 2ª classe	a	15,300	17,400	15,300	15,600	—	16,200	—	—	16,800	—	—	—	17,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000
»	Capo macchinista di 2ª classe																									
7	Ufficiale di 1ª classe	a	13,800	16,200	13,800	14,100	—	14,400	—	—	15,000	—	—	15,600	—	—	16,200	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200
»	Macchinista di 1ª classe																									
8	Ufficiale di 2ª classe	a	11,700	14,700	11,700	12,000	—	12,300	—	—	12,900	—	—	13,500	—	—	14,100	—	—	14,700	—	—	—	—	—	2,200
»	Macchinista di 2ª classe																									
9	Ufficiale di 3ª classe	a	10,200	13,200	10,200	10,500	—	10,800	—	—	11,400	—	—	12,000	—	—	12,600	—	—	13,200	—	—	—	—	—	2,200
»	Macchinista di 3ª classe																									
12	Nostromo																									
»	Capo fuochista	b	7,200	9,300	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	8,700	—	—	9,000	—	—	9,300	—	—	—	—	1,200
»	Elettricista di 1ª classe																									
13	Elettricista di 2ª classe	b	6,600	8,700	6,600	—	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	—	—	1,100
14	Fuochista	b	6,000	7,800	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	—	1,000
15	Marinaio	b	5,700	7,800	5,700	6,000	—	6,300	—	6,600	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	7,800	—	—	—	—	900
15	Carbonaio	b	5,700	7,500	5,700	—	6,000	—	6,300	—	—	6,600	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO VII.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo dei Maestri Elementari

Stipendi e supplementi di servizio attivo dei Maestri Elementari.

	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Insegnante straordinario	5,900	1,300
» ordinario	6,200	
» » dopo 4 anni	6,500	1,500
» » » 8 »	6,900	
» » » 12 »	7,300	
» » » 16 »	8,000	
» » » 20 »	8,700	1,800
» » » 24 »	9,300	
» » » 28 »	10,000	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1705**.

REGIO DECRETO 31 maggio 1929, n. **1039**.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Annicco, con sede nel Comune omonimo in provincia di Cremona.

N. 1039. R. decreto 31 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Annicco, con sede nel comune omonimo, provincia di Cremona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1706**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1068**.

Norme transitorie per la trattazione degli affari in corso davanti la Corte d'appello di Trieste ed i tribunali di Capodistria e di Pola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, numero 2743;

Ritenuto che, in conseguenza dell'istituzione a Fiume di una sezione di Corte d'appello, si rende opportuno regolare la trattazione delle cause e degli affari riflettenti la circoscrizione dei tribunali di Pola e di Zara e delle preture di Villa del Nevoso e Volosca Abbazia che, alla data del 1° luglio 1929, si trovino in corso rispettivamente presso la Corte d'appello di Trieste e i tribunali di Capodistria e di Pola;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La trattazione delle cause e degli altri affari che, alla data del 1° luglio 1929, siano in corso presso la Corte d'appello di Trieste e che riflettano la circoscrizione dei tribunali di Pola e di Zara, sarà proseguita innanzi alla stessa Corte d'appello fino al 30 settembre 1929, alla quale data subentrerà la competenza piena della sezione di Corte d'appello di Fiume.

In relazione alla mutata circoscrizione delle preture di Villa del Nevoso e di Volosca Abbazia, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tribunali di Capodistria e di Pola per quanto riguarda le cause e gli affari in corso che riflettono la circoscrizione di dette preture.

Per l'attuazione delle disposizioni che precedono sono richiamate in vigore, per quanto applicabili, le norme conte-

nute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sostituendosi alle date 1° luglio-30 settembre 1923 quelle del 1° luglio-30 settembre 1929 e rimanendo in corrispondenza modificati tutti gli altri termini menzionati nel cennato Regio decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1707.**

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. **1042.**

Autorizzazione al presidente del Patronato scolastico di Morgex ad accettare un legato disposto a favore del detto Patronato.

N. 1042. R. decreto 18 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Patronato scolastico di Morgex (Aosta) viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore del detto Patronato dal fu colonnello Favre Lorenzo e costituito di rendita pubblica per il valore nominale complessivo di L. 30,750.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **1708.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1046.**

Modifiche al R. decreto 24 febbraio 1895, n. CCCXXXIX, concernente la trasformazione del fine inerente al patrimonio del Consorzio dei vivi e dei morti di Parma.

N. 1046. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene modificato il R. decreto 24 febbraio 1895, n. CCCXXXIX, riguardante la trasformazione del fine inerente al patrimonio del Consorzio dei vivi e dei morti di Parma a favore dell'Ospedale Maggiore della detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1929.

Revoca del decreto Ministeriale 18 marzo 1929 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Lodi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1929, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Lodi in provincia di Milano;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 marzo 1929, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Lodi in provincia di Milano.

Roma, addì 21 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.

Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto di Aviano (Udine).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta.

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Aviano (Udine) e distante da quest'ultima un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3687)

DECRETI PREFETTIZI.

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. D. 113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giorgio, figlio del fu Giorgio e della fu Caterina Pechizza, nato a Carmedo (Valle) il 17 agosto 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giorgio di Giorgio e della fu Fosca Drandich, nato a Carmedo il 9 settembre 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2467)

N. D. 114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Pasqua Marich, nato a Carmedo (Valle) il 29 ottobre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria fu Martino e della fu Eufemia Bratulich, nata a Canfanaro il 15 maggio 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2468)

N. D. 111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giovanni, figlio del fu Biagio e della fu Eufemia Madrussan, nato a Carmedo (Valle) il 30 aprile 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Treglia Maria di Giovanni e di Pasqua Drandich, nata a Carmedo il 3 maggio 1891, ed ai figli della prima moglie, nati a Carmedo: Maria di Giovanni e della fu Caterina Drandich il 4 dicembre 1908 e Mario Martino di Giovanni e della fu Caterina Drandich, il 20 maggio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2469)

N. J. 33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacomin » (Jakomin) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomin (Jakomin) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Riosa (Rioza), nato a Villa

Decani il 10 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Jakomin fu Giovanni e fu Orsola Eler, nata a Villa Decani il 27 novembre 1872; ed ai figli nati a Villa Decani: Vittoria, il 29 marzo 1901; Vincenzo, il 18 gennaio 1904; Carmela il 6 gennaio 1906; Giuseppe, il 24 agosto 1909; Olga, il 6 gennaio 1913; Maria, il 26 settembre 1917; Giustina, il 9 dicembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2470)

N. D. 122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Drandich Rosa, figlia del fu Giovanni e di Maria Popovich, nata a Montecalvo (Valle) il 27 gennaio 1909, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2471)

N. D-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Mattea Bassi, nato a Carmedo il 1° giugno 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2472)

N. D-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Martino, figlio di Matteo e della fu Fosca Drandich, nato a Carmedo (Valle) il 5 ottobre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Drandich Fosca di Giovanni e fu Maria Drandich, nata a Carmedo il 21 gennaio 1894; ed ai figli nati a Carmedo: Eufemia, il 24 giugno 1913; Fosca, il 10 aprile 1915; Antonia, il 25 settembre 1919; Giovanni, il 31 gennaio 1923, ed Antonio il 18 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2473)

N. D-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto

1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giorgio, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Settich, nato a Carmedo (Valle) il 6 dicembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria fu Antonio e fu Caterina Salambati, nata a Smogliani il 28 febbraio 1877, ed ai figli, nati a Carmedo: Natale, il 15 dicembre 1898; Pietro, il 13 settembre 1904; Martino, il 9 ottobre 1907; Antonio, il 9 gennaio 1911; Giuseppe, il 10 marzo 1913; Maria, il 24 febbraio 1916, e Giovanni, il 24 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2474)

N. G-122.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersan Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Giuliana Zorovich, nato a Neresine il 29 novembre 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zorovich Giovanna fu Giovanni e fu Maria Marinzulich, nata a Neresine il 28 dicembre 1865, ed al figlio Giovanni, nato a Neresine il 17 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2475)

N. C-306.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cepich Santa, figlia del fu Giovanni e di Giacomina Rasman rimaritata nata a Semedella (Capodistria) il 18 gennaio 1911, Bilucaglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Semedella: Mario il 19 maggio 1913; Guerrino il 19 febbraio 1915, e alla sorella Carmela nata pure a Semedella il 26 luglio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2476)

N. C-302.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cavalich » (Kavalic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cavalich (Kavalic) Antonio, figlio del fu Domenico e della Giovanna Apollonio, nato ad Ancarano (Capodistria) il 18 aprile 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Maria Bertoch di Antonio e di Giovanna Auber, nata a Giusterna l'8 dicembre 1880, ed alla madre Apollonio Giovanna vedova Cavalich fu Domenico e fu Giovanna Novel, nata a Lazzaretto di Capodistria il 12 novembre 1841.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2477)

N. B-393.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bassich Paola, figlia del fu Antonio e di Domenica Giovanna Nacinovich, nata a Pola il 19 dicembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2478)

N. D-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Martino, figlio del fu Matteo e della fu Bassich Mattea, nato a Carmedo (Valle) il 6 marzo 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2479)

N. D-100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Martino, figlio del fu Simone e della fu Oliva Drandich, nato a Carmedo (Valle) il 14 luglio 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Morosin fu Matteo e fu Maria Morosin, nata a Carmedo il 9 febbraio 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2480)

N. J-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Udovic, nato a Villa Decani l'11 set-

tembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Udovic, di Giuseppe di Anna Jerman, nata a Villa Decani il 14 settembre 1897; ed ai figli nati a Villa Decani: Angelo, il 24 dicembre 1921; Severino, il 21 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2481)

N. J-55.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Carlo, figlio del fu Andrea e della fu Maria Bordon, nato a Villa Decani il 10 settembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Nazario, nato a Villa Decani il 15 aprile 1887; ai nipoti figli del fu Giuseppe e della fu Orsola Jakomin, nati a Villa Decani: Romana, il 22 agosto 1908; Ida, il 27 febbraio 1912; ed alla cognata, moglie di Nazario, Antonia Bucaj di Giuseppe e di Maria Aver, nata a Villa Decani il 25 agosto 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2482)

N. J-51.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Jakomin » e « Gregoric » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Jakomin Orsola vedova di Lazzaro, figlia del fu Giovanni Gregoric e della fu Giovanna Kontestabile, nata a Villa Decani il 27 agosto 1880, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini » e « Gregori »: Orsola ved. Giacomini nata Gregori.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2483)

N. J-47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Jakomin Anna vedova di Carlo, figlia del fu Antonio e di Orsola Turko, nata a Villa Decani il 5 luglio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Emilio, nato il 7 gennaio 1912; Emilia, l'11 maggio 1914; Olga, il 31 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2484)

N. 11419-28820.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sessig fu Giovanni, nato a Trieste il 24 marzo 1887 e residente a Trieste, via dei Pallini, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sessig è ridotto in « Sessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Sessig, nata Nardin fu Andrea, nata il 29 maggio 1887, moglie;
2. Elda di Mario, nato il 19 agosto 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni di 7ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 23 luglio 1893, n. 420.

Le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli, di 7ª serie, le quali rimarranno prive di cedole col pagamento di quella di scadenza 1° luglio 1929, saranno cambiate con altre obbligazioni, munite di una nuova serie di 36 cedole per il pagamento degli interessi:

dal n. 73 per la scadenza al 1° gennaio 1930,
al n. 108 per la scadenza al 1° luglio 1947.

Le obbligazioni soggette al cambio potranno essere presentate, dopo il 15 luglio 1929, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso una delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma, descritte, in ordine progressivo per numero d'iscrizione, su apposita domanda, portante anche l'indicazione in tutte lettere della quantità complessiva delle obbligazioni presentate, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità ed indirizzo di chi chiede l'operazione. All'atto della consegna verrà rilasciata al richiedente apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo. Dovranno però essere munite di marche da bollo in ragione di lire una per ciascuno dei titoli da rilasciarsi.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle Sezioni di Tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3695)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 146.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.79	Belgrado	33.65
Svizzera	367.75	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.659	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.676	Norvegia	5.10
Spagna	270.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.092
Praga	56.65		
Romania	11.275	Rendita 3.50 %	69.90
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.525
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.425
Oro	368.58		

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino.

Il Regio provveditore agli studi della Venezia Giulia e di Zara:

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1925, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Decreta:

E' aperto il concorso a dieci posti gratuiti presso il Convitto istriano di Pisino, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori o per altre ragioni.

Detti posti saranno conferiti ad alunni della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendono avviarsi agli studi secondari, abbiano conseguito l'ammissione alle scuole medie e non superata l'età di anni 14 al 30 giugno 1929.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dalla Commissione che sarà nominata dal Regio provveditore agli studi.

Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento in Convitto;

b) gli orfani di militari dell'esercito italiano caduti in guerra;

c) i figli di militari dell'esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili a proficuo lavoro:

d) gli orfani di coloro che siano morti a causa della guerra;

e) i giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla;

f) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'esercito italiano almeno una medaglia d'argento o due di bronzo al valor militare;

g) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico e quelli

che da almeno un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

Pel conferimento dei posti di studio rimanenti avranno la preferenza fino ad un terzo dei posti disponibili, e a condizione che sussistano i titoli di studio, di buona condotta e di disagiate condizioni economiche, i giovani appartenenti a famiglie alloglotte inscritte da oltre un biennio alla data del presente decreto nei registri anagrafici delle zone mistilinqui di questa regione.

I concorrenti dovranno presentare entro il 31 agosto 1929, alla direzione del Convitto, le domande su carta libera controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate di una dichiarazione in carta libera del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale:

b) certificato dell'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante e i membri della sua famiglia durante l'ultimo mese non hanno contratto malattie infettive;

c) pagella dell'anno scolastico 1928-29 e per i candidati iscrivendi alla 1ª classe d'una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo.

I giovani già convittori sono dispensati di presentare i documenti di rito.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, da letto, ecc.) nonchè quelle per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgono a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lascieranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Pisino fino al compimento degli studi secondari a condizione che non ripetano l'anno scolastico o non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Trieste, 10 giugno 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi: A. MONDINO.

(3693)

Concorso ad un posto gratuito nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino.

Il Regio provveditore agli studi della Venezia Giulia e di Zara;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino;

Veduta la lettera con la quale il Ministero della pubblica istruzione dà norme pel conferimento dei posti gratuiti vacanti nel suddetto Convitto;

Decreta:

E' aperto il concorso a un posto gratuito presso il Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori, o per altre ragioni.

Detti posti saranno conferiti ad alunni ed alunne della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano frequentare il Regio liceo-ginnasio di Tolmino e non abbiamo età inferiore ai nove anni.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dalla Commissione che sarà nominata dal Regio provveditore agli studi.

Avranno la precedenza all'assegnazione dei posti di studio gli alunni sloveni e precisamente:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento in Convitto;

b) gli orfani di militari dell'esercito italiano caduti in guerra;

c) i figli di militari dell'esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili;

d) gli orfani di coloro che siano morti a causa della guerra;

e) i giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla;

f) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'esercito italiano almeno una medaglia di argento o due di bronzo al valor militare;

g) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico e quelli che almeno da un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

I concorrenti dovranno presentare entro il 31 agosto 1929, alla Direzione del convitto, le domande controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate da una dichiarazione del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tali loro condizioni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato, da rilasciare dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che l'aspirante e i membri della sua famiglia durante l'ultimo mese non furono colpiti da malattie infettive;

c) pagella dell'anno scolastico 1928-29, dalla quale risultino i voti compreso quello di condotta, ed inoltre, per i candidati iscrivendi alla prima classe d'una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificati dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita per l'aspirante e pei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

h) tessera d'iscrizione all'Opera nazionale Balilla.

La domanda ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Gli alunni del Convitto sono dispensati dal presentare i documenti di rito.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria podestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese per libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Tolmino, fino al compimento degli studi secondari presso la scuola di Tolmino, a condizione che non ripetano l'anno scolastico, non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore di quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653, o non tengano, nel Convitto e fuori dello stesso, una condotta non lodevole, sia dal lato morale che patriottico.

Trieste, 20 giugno 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi: A. MONDINO.

(3694)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.